

PRINCIPALI CONTENUTI DELL'ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

L'istituzione scolastica, in qualità di titolare del trattamento, valuterà se integrare o modificare tali elementi in ragione dell'ambito, delle categorie e delle modalità di trattamento, nonché di eventuali specificità previste negli accordi o contratti che l'istituzione stessa ha posto in essere con il fornitore, quale responsabile del trattamento, per l'attivazione della piattaforma, dei servizi e degli strumenti per l'erogazione della didattica digitale integrata (DDI).

I. PRINCIPI GENERALI

Ogni trattamento di dati personali nell'ambito della gestione della DDI deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi di carattere generale.

- I dati personali devono essere trattati nel rispetto dei seguenti principi:

- a. **liceità**: ai sensi dell'art. 6, par. 1 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito Regolamento), il trattamento dei dati personali è necessario in quanto collegato all'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investita l'istituzione scolastica attraverso una modalità operativa prevista dalla normativa con particolare riguardo anche alla gestione della fase di emergenza epidemiologica da COVID-19. Pertanto, il responsabile del trattamento deve garantire all'istituzione scolastica, che il trattamento che opera per suo conto avvenga solo per scopi di gestione della piattaforma, dei servizi e degli strumenti scelti dall'istituzione scolastica per l'erogazione della DDI;
- b. **correttezza e trasparenza**: il trattamento deve essere esplicitamente chiarito agli interessati, fornendo loro le informazioni necessarie a far comprendere in modo adeguato non solo le modalità del trattamento, ma anche le eventuali conseguenze. Pertanto, il responsabile del trattamento deve fornire all'istituzione scolastica, un quadro sintetico delle effettive modalità di trattamento al fine di permettere una adeguata informazione agli interessati;
- c. **sicurezza e riservatezza**: il responsabile del trattamento è tenuto a prendere provvedimenti tecnici ed organizzativi di sicurezza appropriati ai rischi presentati dal trattamento.

- **i dati devono essere elaborati e utilizzati** dal responsabile del trattamento solo in ragione della specifica e determinata finalità della gestione della piattaforma, dei servizi e degli strumenti scelti dall'istituzione scolastica per l'erogazione della DDI. Tali operazioni di trattamento devono pertanto avvenire soltanto per questi scopi determinati e assegnati in relazione alla DDI come richiesti dall'istituzione scolastica e compatibili con il presupposto per il quale sono inizialmente trattati, non essendo consentita la raccolta fine a se stessa o per altre finalità;

- **i dati devono essere compatibili** con il presupposto del supporto allo svolgimento della DDI per il quale sono inizialmente trattati, in precipuo riferimento alle finalità esplicite e determinate.

- **I dati devono essere:**

- a. **esatti**, ossia precisi e rispondenti al vero e, se necessario, aggiornati;
- b. **adeguati, pertinenti** e strettamente **limitati** a quanto necessario rispetto alle finalità esplicite e determinate per le quali sono trattati. Pertanto devono essere trattati, sia in fase di attivazione dei servizi sia durante l'utilizzo degli stessi da parte di docenti e studenti, solo i dati la cui mancanza risulta di ostacolo al raggiungimento dello scopo stesso (**principio di minimizzazione dei dati**);
- c. **conservati solo per tutto il periodo** di gestione della piattaforma, dei servizi e degli strumenti scelti dall'istituzione scolastica per l'erogazione della DDI. I dati non possono essere detenuti più a lungo di quanto necessario ai fini per cui sono stati trasferiti. Pertanto, al termine del progetto didattico, il responsabile del trattamento si dovrà impegnare a cancellare, rispettando i limiti temporali definiti per la conservazione dei dati nell'ambito della DDI, e restituire tutti i dati personali all'istituzione scolastica. La restituzione deve essere accompagnata dalla distruzione di tutte le copie esistenti nei sistemi di informazione del responsabile e dalla dichiarazione con riferimenti esatti temporali di quando tali azioni si potranno considerare definitivamente compiute, documentando per iscritto all'istituzione scolastica le modalità dei processi attuati.

II. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI A CARICO DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il trattamento da parte del responsabile del trattamento riguarda i seguenti **tipi di dati personali** per le seguenti **categorie di interessati**:

-
-
-

L'istituzione scolastica affida al responsabile del trattamento esclusivamente le seguenti **operazioni di trattamento** dei dati personali svolte al fine di assicurare la gestione della piattaforma, dei servizi e degli strumenti scelti dall'istituzione scolastica per l'erogazione della DDI:

(indicare le operazioni di trattamento di cui all'articolo 4, n. 2, del Regolamento, come, ad esempio, la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, ecc. secondo quanto indicato nel Registro delle attività di trattamento)

-

Il responsabile del trattamento è autorizzato a trattare per conto dell'istituzione scolastica i dati personali necessari all'erogazione dei servizi scelti dall'istituzione stessa per l'erogazione della DDI: *(indicare dettagliatamente le attività nell'ambito delle quali il trattamento è effettuato):*

- a.;
- b.;
- c.;
- d.

L'istituzione scolastica comunicherà per iscritto al responsabile del trattamento qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria in relazione degli elementi di cui sopra.

Il responsabile del trattamento ed i soggetti autorizzati che agiscono sotto l'autorità dello stesso non potranno effettuare alcuna ulteriore operazione di trattamento dei dati al di fuori di quelle sopra indicate.

III. RESPONSABILI DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L'istituzione scolastica e il responsabile del trattamento si obbligano a comunicare tempestivamente i dati anagrafici e i recapiti di contatto aggiornati **dei Responsabili della protezione dei dati personali (RPD)**.

IV. OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il responsabile del trattamento si impegna a:

1. trattare i dati **solo per le finalità** per l'esecuzione delle prestazioni necessarie ad assicurare la piena funzionalità dei servizi scelti dall'istituzione scolastica per l'erogazione della DDI;
2. attivare **solo i servizi strettamente necessari alla DDI** configurandoli in modo da minimizzare i dati personali da trattare, sia in fase di attivazione dei servizi, sia durante l'utilizzo degli stessi da parte di docenti, studenti e loro familiari (evitando, ad esempio, il ricorso a dati sulla geolocalizzazione, ovvero a sistemi di *social login* che, coinvolgendo soggetti terzi, comportano maggiori rischi e responsabilità, nonché a qualsiasi attività di profilazione, di trattamento automatizzato, di trattamento su larga scala di categorie particolari di dati personali, di comunicazione e diffusione degli stessi);
3. **limitare il trattamento dei dati** a quanto strettamente necessario per la fornitura dei servizi richiesti ai fini della DDI, senza l'effettuazione di operazioni ulteriori, preordinate al perseguimento di finalità proprie del responsabile del trattamento. E' vietato prevedere per la fruizione dei servizi di DDI la sottoscrizione di un contratto o la prestazione - da parte del personale scolastico, degli studenti o dei genitori - del consenso al trattamento dei dati connesso alla fornitura di ulteriori servizi, non necessari all'attività didattica;
4. trattare i dati **conformemente alle istruzioni** dell'istituzione scolastica. A tal fine, se il responsabile del trattamento considera che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento, nonché di altre disposizioni dell'Unione Europea o degli Stati membri relative alla protezione dei dati, deve informare immediatamente l'istituzione scolastica stessa;
5. garantire con ogni mezzo idoneo la **riservatezza** nel trattamento dei dati personali;
6. assicurare che i propri dipendenti e collaboratori, in qualità di **persone autorizzate al trattamento**, rispettino la **riservatezza** nel trattamento dei dati personali e ricevano tutte le indicazioni necessarie per assicurare attività di trattamento conformi alla normativa vigente;
7. mettere a disposizione dell'istituzione scolastica tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli **obblighi posti dall'articolo 28 del Regolamento**;
8. collaborare e fornire all'istituzione scolastica nel più breve tempo possibile le informazioni, i chiarimenti e gli approfondimenti che la stessa ritiene necessari, utili o opportuni ai fini del trattamento dei dati;
9. collaborare, senza ingiustificato ritardo, con l'istituzione scolastica per dare seguito ad una richiesta degli interessati ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento;
10. tenere conto dei principi di protezione dei dati **fin dalla progettazione** e della protezione dei dati **per impostazione predefinita** di cui all'articolo 25 del Regolamento. Il responsabile del trattamento deve fornire supporto all'istituzione scolastica, affinché il trattamento dei dati sia configurato prevedendo fin dall'inizio, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento, le garanzie indispensabili al fine di soddisfare i requisiti del Regolamento e tutelare i diritti degli interessati, tenendo conto del contesto complessivo ove il trattamento si colloca

e dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Il responsabile del trattamento deve garantire la piena sicurezza dei dati, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, evitando in assoluto trattamenti non autorizzati o illeciti e la perdita, la distruzione o il danno accidentali. Il responsabile del trattamento deve fornire supporto all'istituzione scolastica affinché siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali strettamente necessari alla specifica finalità del trattamento ai sensi dell'articolo 25, par. 2, del Regolamento.

V. ULTERIORE RESPONSABILE (SUB-RESPONSABILE) DEL TRATTAMENTO

È fatto divieto al responsabile del trattamento affidare, concedere, condividere dati o parte di essi sia a soggetti terzi sia a ulteriori responsabili (sub-responsabili) del trattamento, ancorché per l'esecuzione di specifiche e/o limitate attività di trattamento, se non previa autorizzazione scritta dell'istituzione scolastica, e fatte salve le garanzie di responsabilità dell'adempimento degli obblighi nei rapporti tra sub-responsabile e responsabile del trattamento di cui quest'ultimo assume l'intera, totale e assoluta responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nei confronti dell'istituzione scolastica.

Qualora il responsabile del trattamento sia specificatamente autorizzato a ricorrere ad ulteriori responsabili del trattamento, in maniera specifica o generale, rendendo disponibile alle istituzioni scolastiche l'elenco di tali soggetti (art. 28, par. 2 del Regolamento), questi devono rispettare le istruzioni impartite dall'istituzione scolastica.

Spetta al responsabile del trattamento iniziale assicurare che l'ulteriore responsabile (sub-Responsabile) del trattamento presenti le stesse garanzie sufficienti alla messa in opera di misure tecniche ed organizzative appropriate affinché il trattamento risponda alle esigenze di tutela degli interessati previste dal Regolamento e dalla normativa nazionale sulla protezione dei dati, nonché dalle istruzioni primarie impartite dall'istituzione scolastica.

Nei confronti dell'istituzione scolastica e degli interessati sono imputabili direttamente al responsabile del trattamento sia le attività sia le eventuali inadempienze del sub-responsabile.

VI. ESERCIZIO DEI DIRITTI DELLE PERSONE INTERESSATE

Qualora i soggetti interessati esercitino tali diritti presso il responsabile del trattamento, presentandogli la relativa richiesta, il responsabile del trattamento deve informare senza ritardo l'istituzione scolastica.

VII. VIOLAZIONE DI DATI E AZIONI CONSEGUENTI

Il responsabile del trattamento notifica immediatamente all'istituzione scolastica ogni tempestiva e utile informazione per il corretto adempimento degli obblighi di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento.

Si impegna, altresì, a mettere repentinamente in atto, anche autonomamente, le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione idonee a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati e/o la propagazione di *data breach*, nonché a promuovere immediate azioni correttive e manutentive per assicurare il ripristino dello *status quo ante* o evitare il prodursi di eventuali effetti dannosi.

VIII. ASSISTENZA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO NELL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DEL TITOLARE

Il responsabile del trattamento fornisce all'istituzione scolastica ogni elemento utile aggiornato ai fini della compilazione del Registro delle attività di trattamento, nonché, se necessaria, ai fini della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e, assiste, ove richiesto, l'istituzione scolastica nello svolgimento di analisi relative alla valutazione del rischio in riferimento alla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento e nella consultazione preventiva dell'Autorità di controllo, prevista dall'articolo 36 del Regolamento.

IX. MISURE DI SICUREZZA

Il responsabile del trattamento si impegna ad adottare le misure tecniche ed organizzative che garantiscono un livello di sicurezza adeguato al rischio inerente al trattamento e alla natura dei dati da tutelare, individua le misure tecniche e organizzative più adeguate da mettere in atto ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento nell'ambito delle attività citate e sulla base di eventuali specifiche indicazioni ricevute dall'istituzione scolastica.

Il responsabile del trattamento garantisce che i dati vengano protetti da trattamenti non autorizzati o illeciti, dalla perdita, dalla distruzione o da danni accidentali.

Il responsabile del trattamento si impegna ad adottare le seguenti misure (elenco a titolo esemplificativo):

- adozione di adeguate procedure di identificazione e di autenticazione informatica degli utenti;
- utilizzo di robusti processi di assegnazione agli utenti di credenziali o dispositivi di autenticazione;
- definizione di differenti profili di autorizzazione da attribuire ai soggetti autorizzati in modo da garantire un accesso selettivo ai dati;
- definizione di password policy adeguate (es. regole di composizione, scadenza periodica, ecc.);
- conservazione delle password degli utenti, mediante l'utilizzo di funzioni di *hashing* allo stato dell'arte (es. PBKDF2, bcrypt, ecc.) e di *salt* di lunghezza adeguata;
- utilizzo di canali di trasmissione sicuri tenendo conto dello stato dell'arte;
- adozione di misure atte a garantire la disponibilità dei dati (es. *backup* e *disaster recovery*);
- utilizzo di sistemi di protezione perimetrale, adeguatamente configurati in funzione del contesto operativo
- utilizzo di sistemi antivirus e anti *malware* costantemente aggiornati;
- aggiornamento periodico dei software di base al fine di prevenirne la vulnerabilità;
- registrazione degli accessi e delle operazioni compiute in appositi file di log, ai fini della verifica della correttezza e legittimità del trattamento dei dati;
- definizione di istruzioni da fornire ai soggetti autorizzati al trattamento;
- formazione e sensibilizzazione degli utenti;
-

Il responsabile del trattamento, conformemente alle garanzie di sicurezza tecniche e organizzative dovute secondo quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento, invia una relazione all'istituzione scolastica, ove richiesta, in cui avrà cura di descrivere le modalità attuative delle misure di sicurezza adottate, nonché i successivi adempimenti e/o aggiornamenti.

Gli obblighi di sicurezza e garanzia del responsabile del trattamento nei confronti dell'istituzione scolastica e dei soggetti interessati permangono fino all'effettiva distruzione/cancellazione/eliminazione dei dati di cui è in possesso.

X. OBBLIGHI DEL TITOLARE NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

L'istituzione scolastica si impegna a:

1. mettere a disposizione del responsabile del trattamento i dati previsti al par. II;
2. vigilare, per tutta la durata del contratto, sul rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento da parte del responsabile del trattamento;
3. fornire l'informativa di cui agli articoli 13-14 del Regolamento alle persone interessate dalle operazioni di trattamento.